

Separazioni e divorzi

I passi in tribunale quando la coppia va in crisi

Dai figli alla casa, le principali interpretazioni contenute nelle sentenze che ridefiniscono diritti e doveri

di **Angelo Busani**
e **Franca Deponti**

La famiglia cambia. Un modello noto e accettato, che subisce quotidianamente contraccolpi spesso traumatici. I giudici devono registrare queste situazioni e cercare di regolamentarle, prendendo atto della crisi che investe uno degli istituti fondanti della società e della probabile inadeguatezza dei rimedi che il legislatore ha apprestato per gestire queste crisi: decisioni, quindi, assai difficili, per cercare di mettere, nero su bianco, doveri e diritti dei coniugi in un contesto spesso di alta tensione.

Novantamila separazioni e 50mila divorzi - contro 246mila matrimoni, 90mila solo civili -, 150mila figli (di cui 100mila minori) coinvolti ogni anno nelle crisi coniugali: sono numeri impietosi, che raccontano il film proiettato, giorno dopo giorno, nelle aule di giustizia e che evidenziano un fenomeno così imponente da reclamare una legislazione adeguata a un contesto socio-culturale ampiamente

mutato rispetto a quello in cui è nata la normativa che disciplina le crisi coniugali: ciò almeno per le tematiche dell'assegnazione della casa, dell'affidamento dei figli (compresi quelli dei genitori non sposati), del loro mantenimento, della tutela del coniuge più debole. E poi, subito dopo, la disciplina delle «famiglie allargate» e delle «unioni di fatto».

La famiglia cambia. Ma non è legge. Il diritto di famiglia è datato 1975, con pochi interventi successivi, spesso spinti dalla giurisprudenza: ultima, in ordine di tempo, la presa di posizione della Cassazione che ha rilevato (sentenza 2572/2011) l'assenza di una normativa sull'adozione da parte di genitori single e, quindi, la non applicabilità diretta della convenzione di Strasburgo.

La legislazione sul divorzio risale a epoca addirittura precedente, e cioè al 1970. Unici cambiamenti di rilievo, la diminuzione a tre anni (prima erano 5) del tempo per poter presentare, dopo la separazione legale, la richiesta di «cessazione degli effetti civili» del matrimonio; e l'affermazione, come regola-base, dell'affidamento congiunto

dei figli a entrambi i genitori. Oggi c'è da chiedersi se questo lasso di tempo di 3 anni e lo stesso doppio passaggio (prima la pronuncia di separazione, poi quella di divorzio) siano ancora giustificati o se provochino solo perdite di tempo e di soldi e si risolvano in un inutile, penoso o fastidioso trascinarsi di situazioni irrimediabilmente compromesse. L'idea originaria era che questa procedura avrebbe dovuto stimolare i coniugi a pensare seriamente alle loro decisioni e, possibilmente, a ritornare sui loro passi: l'esperienza acquisita dovrebbe dunque servire a comprendere se la normativa in questione abbia raggiunto le finalità che ne costituiscono il presupposto o se la normativa e la realtà non siano per caso da riallineare.

Altro punto spinoso è il diritto ereditario: il coniuge è in ogni caso erede anche se separato legalmente (si veda il box a fianco). I rapporti di convivenza sono invece completamente ignorati, con la conseguenza che la legge preferisce che l'eredità sia devoluta magari a lontanissimi cugini (la successione ricono-

sce i parenti fino al 6° grado) che il defunto, in ipotesi, nemmeno abbia conosciuto, e nulla concede al convivente che con il defunto magari abbia avuto uno stabile rapporto, durato anni. Nessun diritto nemmeno ai figli del coniuge o del convivente che pure abbiano avuto con il defunto un rapporto di intensa familiarità.

"Tirati" dalla realtà, i magistrati cercano la mediazione con il diritto vigente quando la famiglia si rompe. Nelle pagine di questo dossier, oltre a spiegare le diverse procedure, si analizza l'immensa mole di sentenze in materia facendo il punto sugli orientamenti più consolidati. E si dà conto anche di quelli più innovativi. Dalla scelta della scuola dei minori all'ospedale dove far eseguire un intervento chirurgico, dalle visite dei nonni alla quantificazione delle spese straordinarie fino ad arrivare al "monitoraggio" sui redditi dell'«ex».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOSSIER A CURA DI
Giovanni Parente

IN REDAZIONE
Giacomo Bagnasco
e **Andrea Maria Candidi**

LA «SUPPLENZA»

Circa 90mila matrimoni l'anno gettano la spugna: la giurisprudenza spesso integra norme non adeguate alle mutate situazioni



Il separato resta il primo erede

Al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento di quello non separato, a meno che la separazione non gli è stata addebitata. Il coniuge separato con addebito (anche se l'addebito fosse a carico di entrambi) ha invece diritto solamente a un assegno vitalizio se beneficia degli alimenti. Se invece sia stato pronunciato il divorzio, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, l'ex ha diritto alla pensione di reversibilità, se non sia passato a nuove nozze e sempre che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Se, invece, esiste un coniuge superstite che ha i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio e che sia titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto. Inoltre, all'ex coniuge che fosse titolare dell'assegno periodico e che versi in stato di bisogno, il tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità o un versamento in unica soluzione.

IL SOLE 24 ORE.COM

SPECIALE ONLINE

Via libera ai quesiti dalle 8 alle 18 di oggi

Filo diretto con i lettori

La Guida pratica «Separazioni e divorzi» prosegue oggi sul sito internet. In quali casi può essere concesso l'affidamento esclusivo? Cosa bisogna dimostrare per ottenere una modifica delle condizioni di mantenimento? Il genitore separato o divorziato è tenuto a versare l'assegno al figlio maggiorenne anche se ha lavori saltuari? I lettori potranno porre questi e altri interrogativi simili per ottenere ulteriori informazioni su tutte le novità giurisprudenziali relative alle

fasi successive alla crisi di coppia. I quesiti potranno essere inviati dalle 8 alle 18 di oggi collegandosi al sito del Sole 24 Ore ed entrando nella sezione dedicata www.ilssole24ore.com/separazioni.

Gli argomenti

Nell'inviare le proprie domande, i lettori avranno la possibilità di scegliere tra cinque macro-argomenti di riferimento.

- Affidamento dei figli
- Richiesta e modifica del mantenimento
- Assegnazione e revoca della casa familiare
- Spese straordinarie
- Accesso ai documenti del coniuge.

Le domande devono essere brevi e chiare, evitando casistiche troppo specifiche.

Gli esperti

Le prime risposte saranno pubblicate sul quotidiano domani in edicola mentre le altre saranno disponibili sul sito a partire da mercoledì. A rispondere saranno gli esperti:

- Rita Ielasi
- Carmelo Padalino
- Selene Pascasi
- Giorgio Vaccaro

www.ilssole24ore.com/separazioni

Il Sole **24 ORE**

SU RADIO 24

SALVADANAIO


Appuntamento in diretta alle 12

Approfondimenti anche nella puntata di oggi di «Salvadanaio», condotto da Debora Rosciani, in diretta dalle 12 su Radio 24. Nel corso del programma saranno affrontati i temi principali dall'affidamento dei figli all'assegnazione della casa.

RADIO 24
 LA PASSIONE SI SENTE.

Le situazioni a confronto

LA FINE DELL'UNIONE



✓ SEPARAZIONE E DIVORZIO

Si chiedono con ricorso. L'istanza di separazione va inoltrata al tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi; il divorzio al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. Con i ricorsi, si può chiedere anche l'addebito (solo in sede di separazione), l'assegnazione della casa e l'assegno di mantenimento. Se si discute dell'affidamento della prole, è obbligatoria la sua audizione ma solo se il giudice non la ritenga dannosa per il minore. L'ordinanza presidenziale, che detta i provvedimenti urgenti, è reclamabile in Corte d'appello ma non ricorribile per Cassazione

✓ LA FINE DELLA CONVIVENZA

Per la coppia di fatto, la legge subordina la possibilità dei genitori di ricorrere all'intervento del giudice minorile, per regolare affido e mantenimento dei figli naturali, alla cessazione della convivenza. Per integrare tale presupposto basta il venir meno della comunione di vita che caratterizzava la famiglia di fatto, nonostante i genitori continuino a coabitare nello stesso immobile (tribunale per i minorenni di Bari, 17 novembre 2010)

✓ L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI

La regola generale è l'affidamento condiviso a entrambi i genitori. Di solito, si dispone il collocamento prevalente del minore presso il genitore più idoneo a garantirne la stabilità emotiva


✓ LA FILIAZIONE NATURALE

La procedura per la regolamentazione delle questioni relative ai figli di genitori non coniugati si avvia con ricorso presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore (luogo dove abita al momento della proposizione della domanda). Questo tribunale, però, è competente a decidere sul mantenimento esclusivamente nel caso in cui la domanda sia contestuale a quella di affidamento

✓ IL CONSENSO SULLE SCELTE

I genitori in disaccordo sulle decisioni di maggiore interesse relative ai figli possono chiedere che sia il giudice (tribunale del luogo di residenza del minore) a risolvere la questione. Il giudice potrà suggerire le soluzioni più adeguate a soddisfare l'interesse del minore. Ma potrà anche attribuire la decisione al genitore più idoneo a curare l'interesse del figlio

I CONTRIBUTI ECONOMICI



✓ L'ASSEGNO AL CONIUGE

Il giudice, pronunciando la separazione, può disporre in favore di uno dei coniugi la corresponsione dell'assegno di mantenimento. Tale richiesta, però, presuppone che non gli sia stata addebitata la crisi e la mancanza di redditi propri adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello coniugale (e, in caso di divorzio, l'impossibilità oggettiva di procurarseli)

✓ L'ASSEGNO ALLA PROLE

Al mantenimento dei figli sono tenuti entrambi i genitori. Tuttavia, in caso di collocamento prevalente presso uno dei due, il giudice dispone la corresponsione di un assegno periodico a carico dell'altro. Nella quantificazione si valutano prioritariamente le «attuali esigenze del figlio»

✓ IL FIGLIO MAGGIORENNE

L'obbligo di mantenere i figli non cessa automaticamente con la maggiore età. Bisognerà valutare se la prole abbia raggiunto l'indipendenza economica. La prova della non autosufficienza spetterà al figlio che chiede il mantenimento o al genitore con lui convivente


✓ LE SPESE STRAORDINARIE

Il codice civile non parla di «spese straordinarie» a carico dei genitori. È normale, però, che il figlio possa avere delle esigenze imprevedibili (mediche, scolastiche). Il giudice, pertanto, in sede di separazione o di divorzio, oltre a quantificare l'assegno mensile di mantenimento, prevede il concorso di entrambi i genitori nelle spese straordinarie. Queste non sono predeterminate dalla legge nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, poiché - in presenza di una disparità patrimoniale e reddituale - potrebbe essere prevista una quota maggiore di contribuzione a carico del genitore più agiato

✓ LA CASA FAMILIARE

L'assegnazione della casa familiare mira a garantire alla prole il mantenimento dello stesso ambiente in cui ha vissuto durante la convivenza dei genitori. La casa sarà assegnata al coniuge affidatario dei figli (se minorenni) o convivente con i figli maggiorenni (non autonomi economicamente). Proprio perché l'assegnazione è nell'interesse della prole, il diritto di abitarla non cessa automaticamente se l'assegnatario si sposa di nuovo o inizi una convivenza con un altro partner

ILLUSTRAZIONI IATIGRE

I REDDITI DELL'EX**✓ IL CONCETTO DI DATO SENSIBILE**

Le dichiarazioni dei redditi non sono dati «sensibili». In questo concetto, rientrano solo quelli indicati espressamente nel Digs n. 196/2003. È su queste basi, che la recente giurisprudenza ha precisato quali siano i confini tra il diritto alla riservatezza e il diritto dell'ex coniuge a fare chiarezza sugli effettivi redditi dell'altro (per la richiesta e quantificazione dell'assegno). L'ex coniuge ha diritto ad avere una copia dei modelli Cud dell'altro. Tuttavia, per tutelare la riservatezza, l'amministrazione oscurerà i dati non relativi al reddito

✓ L'ACCESSO AGLI ATTI

Il coniuge può avere interesse a «indagare» sui redditi effettivamente percepiti dall'altro per due motivi: per valutare se agire per una richiesta di mantenimento o comunque per decidere se intraprendere delle scelte processuali; perché è già in corso la procedura di separazione, divorzio o affidamento dei figli e c'è l'esigenza di far luce su tali dati. In entrambi i casi, il soggetto può proporre un'istanza, in via amministrativa, e chiedere l'accesso. Vanno indicati, in modo specifico, i motivi per cui la documentazione è necessaria

✓ IL RIFIUTO DELLA PA

L'accesso ai documenti è garantito al coniuge dalla legge. Non c'è bisogno, pertanto, che la parte si munisca di un provvedimento del giudice che lo disponga. La pubblica amministrazione non potrebbe opporsi alla richiesta neppure motivando il rifiuto con la mancanza di autorizzazione da parte del coniuge del quale si chiedono i documenti. Quest'ultimo, infatti, non potrebbe comunque opporsi all'esercizio del diritto di accesso previsto dalle norme. Tuttavia, potrebbe manifestare il proprio dissenso al fatto che l'amministrazione mostri anche i dati sensibili «estranei» a quelli reddituali

✓ LA COMMISSIONE

Nel caso in cui la Pa rifiuti l'istanza di accesso agli atti (o non si pronunci), il richiedente potrà agire per far valere i propri diritti entro 30 giorni dal rifiuto o dalla formazione del silenzio-rigetto della Pa. Il ricorso si notifica all'amministrazione e all'eventuale controinteressato e si spedisce alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Contro la decisione di quest'ultima, il diretto interessato può ricorrere al Tar entro 30 giorni

